

COMUNE DI PATTI Provincia di Messina

N. 46 Del Reg.

Data 06/05/2014

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

L'Anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di maggio alle ore 17,20 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto:

Alla seduta straordinaria ed urgente di ripresa partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge risultano presenti all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
01) Bisagni Giuseppe	P	11) Impalà Felice Federico	P	
02) Cangemi Giorgio	P	12) La Macchia Pasqualino	P	
03) De Luca Giorgio	P	13) Mastronardi Michele		A
04) Di Dio Calderone A.	P	14) Papa Alessio	P	
05) Di Santo Giovanni	P	15) Prinzi Giacomo		A
06) Fortunato Achille	P	16) Ravidà Concetta	P	
07) Franchina Giovanni	P	17) Salvo Placido	P	
08) Gigante Antonino	A	18) Sidoti Rosolino		A
09) Giuttari Nicola	P	19) Tripoli Filippo	P	
10) Gregorio Nardo Maria	A	20) Pontillo Domenico	sospeso d	i diritto

PRESENTI N.14

ASSENTI N. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l'Avv. G. Cangemi. Partecipa il Vice Segretario Generale D.ssa M. Gregorio.

Partecipano alla seduta il Sindaco Aquino, il Vice Sindaco Lena e l'Ass.re Pipitò.

La seduta è pubblica

- Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA

Visto l'allegato Regolamento degli Istituti di Partecipazione composto da N. 24 articoli, predisposto al fine di garantire la piena partecipazione dei cittadini e delle forme associative alla vita politica, amministrativa, culturale e sociale del Comune;

Ritenuto di doverlo approvare; Visto lo Statuto Comunale Visto l'O.A.EE.LL. vigente

SI PROPONE

- Di approvare il Regolamento degli "Istituti di Partecipazione" composto da N. 24 articoli.
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore VII° settore Area "Servizi alla Persona, Turismo, Sport e Spettacolo" per il seguito di competenza.

L'Assessore Alle Politiche Giovanile F.90 Nicola MOLICA

- Il Presidente non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire pone ai voti la superiore proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la superiore proposta.

Acquisiti i pareri, inseriti quale parte integrante del presente atto, espressi favorevolmente dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale:

Con voti unanimi legalmente espressi.

DELIBERA

Approvare la superiore proposta unitamente all'allegato Regolamento degli Istituti di Partecipazione;

0000000

Il Presidente propone quindi, il prelievo dei punti iscritti all'O.d.G. dal N. 17 al N. 22 - relativi ai debiti fuori bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

APPROVA

0000000

Si allontana il Consigliere di Dio Calderone Consiglieri Presenti N. 13 Il Consigliere Anziano F.to Ravidà

Il Presidente F.to Cangemi

Il Vice Segretario Generale F.to Gregorio

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

(bozza di proposta)

[Sono in corsivo le parti già presenti nello Statuto comunale o nel vigente Regolamento della Consulta dei cittadini]

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento reca, nel Titolo I, la disciplina relativa alla composizione ed al funzionamento delle Consulte comunali, ai fini della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, secondo i principi della Legge 08/06/90, n.142, recepita dalla L. R. 48/91.
- 2. Nel Titolo II reca la disciplina relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'Albo delle forme associative, ai fini della valorizzazione dell'associazionismo e del suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.

Art. 2 - Fonti normative

- 1. Le disposizioni contenute nel Titolo I del presente Regolamento hanno il proprio fondamento giuridico sia nell'art. 6, comma 1, della L. 142/90 sull'ordinamento delle autonomie locali, sia negli articoli 1 comma 6, 47 e 48 dello Statuto Comunale.
- 2. Le disposizioni contenute nel Titolo II hanno il proprio fondamento giuridico sia nell'art. 6, comma 1, della L. 142/90 sull'ordinamento delle autonomie locali, sia negli articoli 49 e 50 dello Statuto Comunale.

Art. 3 – Principio generale

1. Ai sensi dell'art:6, comma 1 della L. 142/90, recepita con L.R. n.48/91, i Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.

TITOLO I LE CONSULTE COMUNALI

Art. 4 – Le consulte comunali

1. Le consulte comunali sono organismi liberamente costituiti, al fine della partecipazione dei cittadini e delle forme associative all'amministrazione locale.

Art. 5 – Elenco delle consulte

- 1. Sono costituite singole consulte territoriali per ognuna delle seguenti 13 aree:
 - Centro Storico
 - Centro Urbano
 - Contrada San Giovanni
 - Contrade Roccone-Firriato-San Nicolò La Mendola
 - Contrade Orti-Acquafico (ovvero area di Corso Matteotti)
 - Frazione Patti Marina
 - Frazione Sorrentini

- Frazione Mongiove
- Frazione Scala
- Frazioni Tindari-Marinello
- Frazioni Moreri, San Cosimo, Madoro, Scarpiglia, Iuculano
- Frazioni Gallo e Camera
- Frazioni Case Nuove Russo e Case Nuove Malluzzo
- 2. Ogni cittadino ha la facoltà di chiedere la costituzione di nuove consulte attraverso una richiesta sottoscritta da almeno 200 firme di cittadini pattesi.

Art. 6 - Membri delle consulte

- 1. Possono fare parte delle Consulte comunali (previa domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate al seguente art.7) sia tutti i cittadini italiani residenti a Patti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Patti, e i cittadini stranieri che vi risiedano da almeno due anni, sia tutte le Associazioni che abbiano sede a Patti e siano iscritte all'Albo delle Forme Associative del Comune di Patti (di cui al Titolo II del presente bando), tramite un proprio rappresentante appositamente designato e indicato nella domanda di adesione. Fino a che detto Albo non entri pienamente in funzione, sono ammesse le Associazioni, già costituite da almeno un anno, che presentino in allegato alla domanda l'Atto di Costituzione, lo Statuto, il Codice Fiscale ed un curriculum delle attività svolte.
- 2. Per le consulte territoriali è richiesto che i cittadini abbiano la residenza e le Associazioni la sede all'interno dell'area interessata.
- 3. I componenti della Consulta giovanile possono aderire ad altre consulte, purché siano già iscritti nelle liste elettorali del Comune di Patti.

Art. 7 – Modalità di costituzione delle consulte

- 1. Tutte le Consulte elencate all'art.5 si costituiscono tramite l'emissione di un unico apposito Bando di adesione emesso dal Comune, che dovrà essere pubblicizzato 30 giorni prima della scadenza della presentazione delle domande, sul Sito Internet del Comune e tramite manifesti murali. Il Bando indicherà l'elenco delle Consulte, i requisiti e gli allegati richiesti ed il periodo in cui, ogni anno, sarà possibile far pervenire nuove richieste di adesione.
- 2. I cittadini e le Associazioni interessate dovranno fare pervenire entro il temine prefissato le proprie domande di adesione, corredate dei dati e degli allegati richiesti, all'Ufficio protocollo del Comune di Patti, anche attraverso apposita procedura resa disponibile dal Comune di Patti sul proprio Sito Internet. Le istanze potranno essere trasmesse anche a mezzo P.E.C. o Raccomandata A./R. (e in tale caso farà fede la data del timbro postale).
 - 3. Il numero degli aderenti ad ogni Consulta è illimitato.
- 4. Il bando pubblico verrà emesso ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale ed indicherà anche il periodo in cui, ogni anno, sarà possibile far pervenire nuove richieste di adesione.
- 5. Ogni Consulta verrà attivata se saranno presentate almeno 5 richieste di adesione. Al fine del raggiungimento di questa soglia, per favorire la partecipazione in tutto il territorio, sarà possibile accorpare consulte territoriali contigue, fino al momento in cui il numero di adesioni non ne consenta l'autonoma costituzione.

Art. 8 - Durata

- 1. Le Consulte hanno la stessa durata del Consiglio Comunale.
- 2. Le Consulte decadute sono prorogate con tutte le proprie attribuzioni fino all'emissione del nuovo bando.
- 3. Tutti i membri delle Consulte decadute possono ripresentare domanda di partecipazione al nuovo bando.
- 4. I singoli membri che non prendano parte, senza giustificato motivo, a 5 sedute ordinarie consecutive o a 20 sedute (ordinarie e non) complessive decadono dalla Consulta in cui si sono assentati e possono chiedere di farne nuovamente parte solo dopo l'emissione di un nuovo Bando.

Art. 9 - Organi delle Consulte

- 1. La Consulta, durante la prima Assemblea dopo la sua costituzione, che sarà presieduta dal membro più anziano, elegge liberamente tra i propri membri un Presidente, un vice-Presidente ed un Segretario.
- 2. Il Presidente rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni, presiede la consulta e la convoca. Il vice-Presidente lo sostituisce in caso di impedimento del Presidente. Il Segretario redige e firma, insieme al Presidente e al vice-Presidente, i verbali delle sedute ed è responsabile della loro conservazione.
- 3. Tutti gli organi direttivi possono essere revocati in qualunque momento dall'Assemblea della Consulta a maggioranza dei presenti, purché la proposta di revoca risulti chiaramente dall'Ordine del Giorno.
 - 4. Le Consulte possono costituire, al proprio interno, Gruppi di Lavoro su argomenti specifici.
- 5. Gli organi direttivi delle Consulte territoriali costituiranno un Coordinamento delle Consulte Territoriali, che si riunirà, nella prima settimana di ogni mese dispari, in una seduta ordinaria (a cui potranno assistere tutti i membri delle consulte territoriali) convocata per la prima volta, tramite indicazione di data, ora, luogo ed Ordine del giorno, dal Presidente della Consulta del Centro Storico. Il Coordinamento, nella prima seduta, provvederà ad eleggere, tra i propri membri, un Coordinatore delle Consulte Territoriali, con il compito di convocare e presiedere le sedute e di redigerne e conservarne i verbali.

Art. 10 - Convocazione delle Consulte

- 1. Ogni Consulta si riunisce in via ordinaria nella prima settimana di ogni mese pari. Il Presidente provvederà a dare avviso di data, ora e luogo di convocazione e dell'Ordine del Giorno sul sito del Comune e tramite e-mail o sms a tutti i membri.
- 2. Ogni Consulta può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o da 1/3 dei membri dell'Assemblea, previo preavviso di almeno 8 giorni, che conterrà l'indicazione di data, ora, luogo e Ordine del Giorno e dovrà comparire sul sito del Comune ed essere comunicato per via e-mail o sms a tutti i membri. Solo in casi di particolare urgenza il preavviso potrà essere di soli 3 giorni.
- 3. La Consulta sarà convocata dal Presidente ogni volta che ad esso sia stata comunicata dal Sindaco, da singoli Assessori o dal Consiglio Comunale la richiesta di un parere preventivo che dovrà essere rimesso all'organo richiedente entro 10 giorni dalla richiesta. In mancanza, l'organo procederà indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 11 - Deliberazioni delle Consulte

- 1. Le sedute di ogni Consulta sono valide, in prima convocazione, purché sia presente 1/3 dei suoi membri. In seconda convocazione (che sarà fissata con l'intervallo di almeno un'ora dalla prima), qualunque sia il numero dei presenti.
- 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione si considererà non approvata, ma dovrà essere riproposta in una successiva seduta.
- 3. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal Segretario in un apposito registro dei verbali, che resta sotto la sua custodia, è controfirmato dal Presidente e dal vice-Presidente, ed è a disposizione di tutti i membri e di chiunque ne faccia richiesta al Segretario della Consulta. E' inoltre reso disponibile senza alcuna restrizione su apposita sezione del Sito Internet comunale.

Art. 12 - Poteri delle Consulte

- 1. A norma dell'art. 48 dello Statuto comunale, le Consulte possono, nelle materie di loro competenza:
 - a) esprimere pareri preventivi, a richiesta o per propria iniziativa, su atti comunali;
 - b) presentare proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale ed alla Giunta;
 - c) avanzare proposte per la gestione e l'uso di Servizi e di Beni comunali;
- d) chiedere che partecipino alle proprie sedute funzionari comunali, per l'esposizione di particolari problematiche;
 - 2. Possono inoltre:
- e) invitare alle proprie sedute il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, singoli Assessori e Consiglieri, su problemi di particolare rilevanza (fermo restando il diritto, per ognuno di questi ultimi, di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle consulte, tutte le volte che lo ritengano opportuno);
 - f) chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi;
 - g) suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento amministrativo;
 - h) presentare istanze e petizioni;
- i) acquisire liberamente dati ed atti in possesso dell'Amministrazione, del Consiglio o degli Uffici Comunali;
- j) raccogliere pareri fra i cittadini, compiere rilevazioni sul territorio, presso le sedi dei servizi e presso gli utenti;
 - k) proporre ricerche e convegni per la soluzione di problemi di particolare rilevanza;
- l) utilizzare per le proprie riunioni le sedi comunali o edifici di proprietà del Comune che risiedano nel proprio territorio;
 - m) convocare nelle sedi Comunali Assemblee pubbliche per una più ampia discussione dei problemi di propria competenza;
 - n) disporre di una propria sezione sul Sito Internet del Comune;
 - o) utilizzare strumenti di stampa e di comunicazione comunali per svolgere le proprie attività.

TITOLO II L'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 13 - L'Albo delle forme associative

- 1. All'Albo delle forme associative (di seguito indicato solo come "Albo") possono iscriversi tutte le forme associative senza fini di lucro che rappresentino interessi dei cittadini, dei residenti o dei dimoranti anche stranieri, che dimostrino di garantire la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione e che attestino di avere già svolto proprie attività sul territorio.
- 2. L'iscrizione è necessaria per partecipare all'amministrazione locale e per accedere ai benefici concessi dal Comune.
 - 3. L'Albo comprende:
- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni di promozione culturale e sociale;
- c) le associazioni sportive dilettantistiche;
- d) le associazioni di difesa dei consumatori, dei cittadini e degli utenti;
- e) le associazioni di tutela dell'ambiente e della fauna.

Art. 14 - Suddivisioni tematiche

- 1. L'Albo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
- a) attività culturali e di promozione sociale
- b) attività socio-sanitarie
- c) ambiente e protezione della fauna
- d) sport e tempo libero
- e) spettacolo
- f) attività di promozione turistica
- 2. Ogni associazione può iscriversi ad un massimo di tre aree tematiche, ma soltanto in una ha diritto di voto. Tale indicazione deve essere espressa al momento dell'iscrizione.
- 3. Le associazioni iscritte possono partecipare alle assemblee delle altre sezioni tematiche solo come uditrici.
- 4. Il Sindaco, con proprio atto, indica agli Assessori di riferimento le competenze per ogni specifica area tematica.

Art. 15 - Iscrizione

- 1. All'Albo possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
- rispondenza dei propri fini a quelli del Comune e conformità alle leggi e alla Costituzione;
- rappresentatività di interessi collettivi locali;
- essere dotate di uno Statuto e di un Atto costitutivo che attestino un'organizzazione interna democratica, l'assenza di qualsiasi fine di lucro, il divieto di distribuzione a qualsiasi titolo degli utili e le finalità ideali perseguite;
- avere sede nel Comune di Patti o rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
 - essere dotate di codice fiscale;
 - svolgere da almeno un anno attività e iniziative pubbliche sul territorio comunale.
 - 2. Non possono iscriversi all'Albo:

- i partiti politici e le associazioni sindacali
- le associazioni professionali e di categoria
- 3. L'iscrizione, tramite domanda protocollata all'apposito Ufficio Comunale o tramite P.E.C. o Raccomandata A/R, va richiesta all'Ufficio Servizi sociali, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione.
- 4. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di iscrizione.
- 5. Ogni associazione iscritta all'Albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
 - 6. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
- a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante, sull'attività svolta nell'ultimo anno;
- c) fotocopia del codice fiscale dell'Associazione.
- 7. L'Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa.
- 8. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso giurisdizionale, nei termini della legge.

Art. 16 - Rinnovo e cancellazione

- 1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte all'Albo devono presentare la richiesta di rinnovo, allegando la relazione dell'attività svolta nel periodo di iscrizione.
 - 2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
- 3. L'Ufficio comunica via e-mail o via cartacea alle associazioni in scadenza, i termini e le modalità per provvedere al rinnovo.
 - 4. La cancellazione dall'Albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
- a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
- b) in caso di perdita accertata dei requisiti, di cui all'art.15.1;
- c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art.16.1.
 - 5. L'Ufficio dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

Art. 17 – Pubblicità dell'Albo

- 1. L'Albo delle Forme Associative è pubblicato all'Albo pretorio comunale entro il 31 marzo di ogni anno.
- 2. Può essere consultato presso l'Ufficio servizi sociali e sul Sito Internet del Comune di Patti.

Art. 18 – Diritti delle forme associative iscritte all'Albo

- 1. A norma dell'art. 50 dello Statuto Comunale, le Associazioni iscritte all'Albo:
- a) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti i propri scopi sociali;
- b) potranno ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni o attività da loro organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta comunale;
- c) potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali;
- d) potranno adire il difensore civico.

Art. 19 - Organismi di partecipazione

- 1. La partecipazione si esprime attraverso i seguenti organismi:
- a) le Assemblee di area tematica;
- b) il Coordinamento dei Portavoce di area.

Art. 20 – Assemblee di area tematica

- 1. L'Assemblea di Area tematica è il massimo organo di partecipazione. Di essa fanno parte il rappresentante legale (o un suo delegato) di ogni Associazione iscritta nella relativa area.
- 2. Ogni associazione iscritta ad un'area tematica ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla numerosità degli iscritti.
- 3. Ogni Assemblea elegge al proprio interno, nella sua prima riunione, a maggioranza dei presenti, un Portavoce di area, che resta in carica per un anno, è rieleggibile per una sola volta ed ha il compito di rappresentare l'Assemblea all'esterno, di convocarla e di presiederla, di redigere e rendere disponibili i verbali di Assemblea. Ogni Portavoce può partecipare alle riunioni di Commissioni Consiliari per le materie pertinenti la propria area tematica.
- 4. L'Assemblea di Area tematica è convocata dal Portavoce o da un terzo degli iscritti a quell'Area. Il preavviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 giorni prima dell'Assemblea e deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo di convocazione e dell'Ordine del Giorno. Il Sindaco può richiedere al Portavoce la convocazione dell'Assemblea, quando lo ritenga necessario.
- 5. L'Assemblea di area tematica è valida in prima convocazione se è presente la metà più una delle associazioni iscritte, in seconda convocazione (che sarà fissata con l'intervallo di almeno un'ora dalla prima) è valida qualsiasi sia il numero delle associazioni presenti.
- 6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, nei mesi di marzo e novembre e può formulare proposte al Sindaco e alla Giunta sulla redazione del Bilancio programmatico

Art. 21 - Il Coordinamento dei Portavoce di area

- 1. Il Coordinamento dei Portavoce di area tematica ha lo scopo di
- promuovere la ricerca e lo studio, tramite l'elaborazione di testi e altri strumenti di divulgazione dei risultati, sulle tematiche di interesse dell'associazionismo;
- favorire l'adesione delle singole associazioni o di gruppi di esse a bandi di finanziamento regionale, nazionale ed europeo, anche tramite l'elaborazione di progetti specifici;
- elaborare proposte rivolte all'associazionismo, con particolare attenzione alle necessità comunicate direttamente dalle associazioni e alle problematiche individuate tramite azioni di monitoraggio costante;
- coordinare e promuovere i rapporti tra le associazioni iscritte al registro e l'amministrazione comunale;
- collaborare con i settori comunali per le tematiche relative all'associazionismo.
- 2. Il Coordinamento elegge al proprio interno un Coordinatore dei Portavoce, con il compito di convocare e presiedere il Coordinamento e di rappresentarlo nei rapporti esterni. Il Coordinatore dura in carica per un anno e può essere rieletto una sola volta.

Art. 22 – Vantaggi economici

- 1. Solo le Associazioni iscritte all'Albo hanno diritto di ottenere il sostegno economico del Comune attraverso:
 - a) erogazione di contributi in denaro, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento;

- b) fornitura di prestazioni e/o servizi, entro un limite di valore stabilito annualmente dalla Giunta comunale;
- c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali, secondo la disciplina e le tariffe stabilite dal Comune.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Modifica ed abrogazione di precedenti regolamenti in materia

1. Il presente Regolamento integra e modifica, nel Titolo I, le disposizioni contenute nel "Regolamento della Consulta dei Cittadini", approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 39 del 06/07/1995.

Art. 24 – Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- 2. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore dovrà pubblicato il Bando relativo alla costituzione delle Consulte comunali, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

	D 4 D 7 D 7	
Ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n. 30.	PARERI 8/6/1990, n. 142 recepito dalla L.R. n. 48 dell'11/12/1991 come mo	odificato
PARERE FAVOREVOLE In ordine alla Regolarità Tecnica. Ii, 15/04/2014		
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO F.to D.ssa Luciana PANISS)
		1

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione ai sensi dell'art. 186 del D.L.P.R.S. 29/10/1955, N° 6, si sottoscrive come segue:

IL PRESIDENTE F.to Avv. G. Cangemi

IL CO	NSIGL	ER	$\mathbf{E}\mathbf{A}$	NZIA	NO
F.to	D.ssa	C.	Ray	vidà	

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to D.ssa M. Gregorio

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì 28/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale;

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 29/05/2014 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11, comma 1° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

lì, 13/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'